

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, GRAZIANI, SALERNO e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1991

Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento  
delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo la pubblicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, sull'ordinamento delle autonomie locali, sono intervenuti numerose discussioni e sostenuti dibattiti sulle modalità d'applicazione della legge stessa, ed in particolare del Capo VI relativo alle aree metropolitane. Tali dibattiti hanno poi assunto forme che esigono interventi chiarificatori, occorrendo anche attraverso modifiche della legge, per territori, come quello di Firenze, nel quale la stessa legge n. 142 prevede vuoi la costituzione in Firenze di una città metropolitana, vuoi il sorgere sul territorio della provincia di Firenze di un'altra provincia, quella di Prato, che difficilmente trovano la possibilità non solo materiale ma

anche giuridica di coesistere come facenti parte di una stessa area metropolitana. D'altra parte la configurazione territoriale, quella socio-economica e quella culturale rendono difficile immaginare una città metropolitana nella Toscana centrale che non veda uniti i territori di Prato e di Firenze e non vedano coinvolti in una stessa normativa i processi economici e produttivi dei due centri, ambedue di rilevante importanza, fra loro sostanzialmente complementari come le attività economiche di Prato e quelle più specificatamente artistiche e culturali della città di Firenze.

Tali considerazioni e quelle che abbiamo letto nei giorni più recenti sui quotidiani e

che sono state svolte nei convegni specializzati, inducono in una ricerca di equilibrata obiettività ad immaginare, per la Toscana centrale, un'unica area metropolitana costituita dai territori di Prato e Firenze, modificando l'articolo 17 della legge n. 142 nel senso di considerare area metropolitana, tra le altre, quella costituita dalle zone comprendenti i comuni di «Firenze-Prato».

Una tale soluzione se per un verso può comportare la conseguenza che Prato non diventi provincia, per altro verso può però attribuire sino da ora, affiancandone il nominativo a quello di Firenze, la indicazione di città metropolitana. D'altra parte è immaginabile che l'intero territorio sia articolato (e sarà norma da recepire da parte dell'emananda legge regionale) su due circondari, Firenze e Prato, ognuno dei quali ha un proprio consiglio circondariale, una propria giunta circondariale e proprie funzioni che rimarranno poi gerarchicamente attribuiti alla città metropolitana sostanziano le competenze del circondario a quelle funzioni di competenza provinciale che già oggi all'articolo 19 della legge n. 142 sono attribuite alla città metropolitana.

Con detto provvedimento, in altre parole, conseguiremmo di fatto la coesistenza, seppure con nominativi diversi, di due entità sostanzialmente provinciali rappresentate l'una da quella di Firenze e l'altra da quella di Prato; avremmo fra l'altro, come ulteriore conseguenza, anche quella di rendere più accettabile ad alcuni comuni un movimento per linee interne che già attualmente ha dato segno di difficoltà di accettazione. Consentiremmo cioè ancora, in altre parole, al territorio di Prato di arricchirsi della sua sostanziale compenetrazione di Firenze ed a quello di Firenze di arricchirsi a sua volta della presenza come parte costitutiva della nuova città metropolitana dei positivi requisiti della città di Prato.

Possono rimanere due punti oscuri per i quali si fa riserva di ulteriore esame: il primo è quello dei tempi; siamo cioè di fronte oggi ad una legge, la n. 142 che è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 12 giugno 1990 e al provvedimento di natura altrettanto legislativa che hanno

definito la realizzazione della provincia di Prato. I termini peraltro assegnati con la stessa legge per definire le modalità di costituzione della provincia di Prato vanno a scadere nel gennaio 1992. Se, come auspicato, l'ipotesi sopra descritta trovasse accoglienza nel convincimento anche politico delle popolazioni diversamente interessate, niente vieterebbe di avere attraverso l'approvazione della presente legge una sostanziale modifica, con tutte le sue conseguenze connaturali, della legge n. 142 e dei termini ivi prescritti.

La seconda obiezione è quella se la previsione di circoscrizioni di più comuni può costituire una modifica alla Costituzione. Si ha motivo di ritenere tale perplessità infondata in quanto gli organismi fondamentali rimarrebbero solo le provincie e i comuni ed il coordinamento per immaginare i consigli circondariali e le realtà circondariali sarebbe soltanto di carattere paraistituzionale. D'altra parte gli stessi interrogativi potrebbero sorgere per la stessa legge n. 142 proprio per quanto riguarda la costituzione delle aree metropolitane.

In relazione infine ad alcune osservazioni, che sono state articolate in particolare dal comune di Firenze, sul temuto «spezzettamento» dell'attuale territorio comunale di Firenze non va dimenticato per un verso che tale delimitazione è riservata alla legge regionale e per altro verso l'ampia discrezionalità statutaria che è demandata ad organismi direttamente interessati dalla stessa legge n. 142.

La ricerca di una soluzione che dia risposta ad inquietanti interrogativi che sono recentemente insorti sulla possibilità di applicazione della legge n. 142, i problemi di carattere amministrativo e politico sui quali si sono accese le recenti discussioni e dibattiti consigliano di ricercare in un interesse che non esitiamo e definire comune una soluzione che possa essere veramente tale, accettando, senza rincorrere falsi problemi di nominale riconoscimento, una soluzione «contemporanea» qual'è quella alla quale riteniamo aprire la porta con la presentazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 17, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 142, la parola «Firenze» è sostituita dalle seguenti: «Firenze-Prato».

**Art. 2.**

1. All'articolo 18 della legge 8 agosto 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. - L'area metropolitana di Firenze-Prato si divide in due circondari facenti capo rispettivamente alla città di Firenze ed alla città di Prato, in ognuna delle quale viene eletto un consiglio circondariale, la cui modalità elettive sono quelle proprie delle province».

**Art. 3.**

1. All'articolo 19 della legge 8 agosto 1990, n. 142, l'alinella del comma 1 è sostituito dalla seguente:

«1. La legge regionale, nel ripartire tra i comuni, i circondari e la città metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla città metropolitana oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni solo quando queste hanno precipuo carattere sovracomunale e debbono essere svolte in forma coordinata, anche per motivi di economicità e di efficienza, nell'ambito delle seguenti materie:».